

- PARTE III -

**FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I **CONVOCAZIONE**

Art. 35 **Competenza**

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la convocazione viene effettuata dal Vice Sindaco, ai sensi dell'art 53, secondo comma del T.U.E.L..

2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36 **Avviso di convocazione** **Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti**

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'avviso di convocazione puo' indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione prevista nel caso in cui il Consiglio comunale, in prima convocazione, non raggiunga la maggioranza delle presenze richieste per la validita' della seduta.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni non ritenendola idonea con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria ad assicurare la continuita' del ruolo e delle funzioni del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale e' convocato in adunanza ordinaria per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo e delle linee programmatiche di bilancio.

5. Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria per trattare gli altri atti fondamentali attribuiti alla competenza dello stesso dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali o da altre norme di legge inderogabili. La convocazione straordinaria del Consiglio puo' avvenire anche:

- su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati per trattare questioni che riguardano materie attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea consiliare. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta;
- su richiesta del Comitato Regionale di Controllo o del Difensore Civico regionale o del Prefetto nei

casi previsti dalla legge e previa diffida.

6. Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 37 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco, stabilire l'ordine del giorno.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e precise tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno e' inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38 **Avviso di convocazione - Consegna - Modalita'**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con il relativo ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. L'avviso puo' essere altresì consegnato nelle mani dell'interessato che lo sottoscrive per ricevuta. L'avviso di convocazione e relativo ordine del giorno puo' essere inviato anche tramite telegramma o raccomandata purché vengano rispettati i termini di cui al successivo art. 39.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna puo' avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Art. 39

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi è compreso il giorno in cui ha luogo la riunione, mentre non sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario e quello della consegna dell'avviso di convocazione,

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

7. **L'avviso di convocazione della conferenza dei capi-gruppo deve essere recapitato almeno tre giorni prima della notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.**

Art. 40

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e di norma nei **tre** giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione degli atti relativi agli argomenti da trattare in Consiglio potrà avvenire durante l'orario di apertura degli uffici comunali, salvo motivate eccezioni. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 42

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di prima convocazione senza che sia intervenuto il numero minimo dei Consiglieri, la cui presenza è necessaria per la validità della seduta, la stessa viene dichiarata deserta dal Presidente.

3. I Consiglieri che entrano ed escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario comunale, che avverte il Presidente della sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri; se, ripetuto l'appello, riscontra ancora la mancanza di numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. Se, ripetuto ancora l'appello, manca il numero legale, la riunione viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora da discutere.

Art. 43

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. Qualora la seconda convocazione sia stata programmata nello stesso giorno della prima, la stessa può avere inizio solo dopo trascorsa un'ora da quest'ultima.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata si col numero legale dei presenti ed interrotta successivamente per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, e' da considerarsi di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge e con esclusione del Sindaco dal computo.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- le linee programmatiche di mandato
- i bilanci annuali, pluriennali e la relazione previsionale;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- i piani regolatori e loro varianti;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere, di cui al quarto comma dell'art. 47 del T.U.E.L. e all'art. 17 dello statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con diritto di intervento e/o funzioni di relatore, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 45

I Consiglieri scrutatori - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, uno della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 47.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 47

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacita', moralita' e correttezza di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualita' morali e capacita' professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su preposta motivata di almeno tre Consiglieri, puo' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dell'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, anche il personale dipendente presente per ragioni di servizio, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 48

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi di interesse della comunita' lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, puo' anche convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altra sede.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse sono invitati i Consiglieri comunali, ed inoltre, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena liberta' di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilita' di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, ammonendolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 50

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto, da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento del collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale di servizio.

4. La forza pubblica puo' intervenire nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sara' riconvocato, con le modalita' stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 52
Ammissione dei funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o piu' Consiglieri, puo' invitare nella sala i funzionari comunali perche' effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Ordini del giorno

1. Alla fine dell'adunanza, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo le comunicazioni del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può intervenire sugli argomenti oggetto di comunicazione di cui al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle comunicazioni avviene nella parte finale della seduta pubblica.

5. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione in base al quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente in aula al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

6. L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, in un tempo non superiore a cinque minuti, con riferimento al testo della stessa depositata, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, agli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. Le risposte a interrogazioni o interpellanze devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.

7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

8. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrare e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Le interrogazioni o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono, termine predetto.

11. Non si trattano interrogazioni o interpellanze nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti generali.

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze si procede all'esame, discussione e votazione di eventuali mozioni o ordini del giorno presentati ai sensi del comma 2 del precedente art. 23.

Art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno, e non e' possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso. In via eccezionale, e su richiesta del Sindaco, e' consentita la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno quando alla seduta siano presenti tutti i Consiglieri in carica, vi sia l'unanimita' di voti per l'inclusione dell'oggetto nell'ordine del giorno e la proposta di deliberazione sia suffragata dai pareri previsti dall'art.49 del T.U.E.L., nonche' dell'eventuale parere, se richiesto, del Segretario comunale.

2. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'e' opposizione, su iniziativa del Presidente o di un Consigliere; nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.

3. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorita' di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio comunale, con votazione per alzata di mano, decide sentito il proponente e un relatore per gruppo, ciascuno per cinque minuti.

4. Il Presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo puo' parlare per piu' volte e per non piu' di cinque minuti ciascuna.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione due volte, per non piu' di dieci minuti ciascuna.

4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non piu' di quindici minuti ciascuno.

5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere Capogruppo o suo delegato per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o piu' Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel

chiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito di cinque minuti.

8. I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi-gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 56

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere per ciascun gruppo e per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57

Fatto personale

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano stati attribuiti fatti ritenuti non veri, opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Non è comunque consentito a chi intervenga per fatto personale di ritornare su una discussione già conclusa, né esprimere apprezzamenti o giudizi sui voti resi dal Consiglio.

4. L'intervento per fatto personale ha una durata massima di cinque minuti.

Art. 58

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non poter esaurire in una sola seduta l'intero ordine del giorno in discussione, viene concordato per quali argomenti proseguire l'esame e la

votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e rimasti da esaminare.

CAPO VI LE VOTAZIONI

Art. 59 Modalita' generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali e' effettuata normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi articoli 60 e 61.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consigliere deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
4. Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non puo' aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimita' della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano preferibilmente nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati in precedenza emendamenti o modifiche vengono votati nel testo complessivo e definitivo comprendente anche gli emendamenti o modifiche gia' approvati.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di soppressione, modifica o aggiunta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le eventuali modificazioni apportate.
8. Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e

del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Art. 60

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 61

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. 62

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
 - a) le schede vengono consegnate a ciascun Consigliere in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, lo statuto, i regolamenti o la composizione delle Commissioni richiedono una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere quindi viene invitato a votare un solo nome e restano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e fatto salvo in ogni caso la rappresentanza della minoranza. A parita' di voti sara' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Per eventuali schede contestate decide a maggioranza e con giudizio inappellabile il collegio degli scrutatori. Le schede contestate o annullate vanno vidimate dal Presidente, dal Segretario e da almeno uno scrutatore.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarita' e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 63

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari e conseguentemente la meta' del numero dei votanti stessi risulta un numero frazionato, la maggioranza assoluta si ottiene elevando all'unita' superiore tale numero.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la

formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascuno nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 64

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, nei casi previsti dalla legge, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

CAPO VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 65

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione delle discussioni e delle decisioni assunte.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Quando ricorrano casi di incompatibilita' o di astensione obbligatoria previsti dalla legge o dallo statuto, il Segretario deve obbligatoriamente lasciare l'aula. In questo caso il Consiglio provvedera' a sostituirlo con un Consigliere.

Art. 66

Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze e' l'atto pubblico che documenta la volonta' espressa del Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La stesura dei processi verbali delle adunanze viene curata dal Segretario comunale anche con l'ausilio del personale dell'Ente e di mezzi tecnici adeguati.
3. Gli elementi essenziali della deliberazione sono costituiti dal preambolo, dalla motivazione e dal dispositivo e la stessa deve indicare anche il numero dei Consiglieri presenti, il risultato della votazione, se la medesima e' avvenuta a scrutinio palese o segreto e se la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica o segreta e ogni altro elemento utile alla validita' dell'atto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono verbalizzati in sintesi dal Segretario Comunale o da un suo delegato. In caso di richiesta motivata da parte dei Consiglieri o da parte dei cittadini, da presentare per iscritto, il Segretario comunale, o suo delegato, provvedera' a mettere il verbale a disposizione dei richiedenti.
5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale previa dettatura o produzione del testo scritto degli stessi e/o delle dichiarazioni di voto.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale delle adunanze e' firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 67

Verbale - Deposito - Approvazione

1. Il verbale e' depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui sara' sottoposto ad approvazione, nei rispetto dei termini di cui al precedente art. 41.

2. All'inizio della riunione il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del verbale, chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

3. I verbali di deliberazione possono essere oggetto di rettifica, su richiesta dei Consiglieri comunali, nel caso di discordanza tra il testo riportato nel verbale e gli interventi e/o dichiarazioni di voto. Ogni richiesta di rettifica viene sottoposta a votazione.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Da tale data si intende abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente regolamento.